

STATUTO

**DELFI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
O.N.L.U.S. IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JESI AN VIA ANCONA 15/BIS

Numero REA: AN - 189762

Codice fiscale: 02468950429

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato A) all'atto del 18.05.2010, Repertorio
n.184.449/21.659**

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita la Società Cooperativa denominata "**DELFI - Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata O.N.L.U.S.**", in sigla "DELFI s.c.a.r.l. O.N.L.U.S."

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel territorio in cui ha la propria sede, la Cooperativa potrà aderire agli organismi provinciali e regionali di una o più Associazioni nazionali di rappresentanza, di assistenza e tutela del movimento cooperativo.

ART. 2 SEDE

La Cooperativa ha la sede sociale in Jesi.

Essa può mantenere o trasferire la sede nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali.

ART. 3 DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta).

Tale durata potrà essere anticipata o ritardata con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART. 4 SCOPO

La Cooperativa sociale Delfi è una o.n.l.u.s e non ha fini di lucro.

Essa realizza l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, definite dall'articolo 1, comma 1, lettera b e dall'articolo 4 della legge n. 381/91, attraverso un appropriato inserimento di queste ultime in attività lavorative volte a produrre occasioni di lavoro, opportunità di benessere sociale ed economico per i propri soci e per la collettività.

La Cooperativa agisce nel rispetto e nel perseguimento dei principi che sono alla base del movimento cooperativo internazionale; ne consegue che le attività lavorative di cui sopra saranno svolte in forma mutualistica, associata e senza fini speculativi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge.

A tal fine, gli Amministratori predisporranno un regolamento interno che sarà appositamente approvato dall'assemblea dei soci.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa in tutte le sue forme, partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti la formulazione degli indirizzi e alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono, infine, a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e alle esigenze intrinseche dell'attività svolta.

La società - per compensare la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa - potrà usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale (come contributi e finanziamenti da parte dello

Stato, delle Regioni, di Enti Locali e della Unione Europea, altro).

La Cooperativa svolgerà le sue attività anche nei confronti dei terzi non soci.

ART. 5 OGGETTO

Avendo riguardo ai requisiti e agli interessi dei soci, la Cooperativa può gestire - stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi - le seguenti attività:

- la realizzazione di costruzioni edili e stradali e di risanamenti ambientali ed ecologici;
 - la gestione di condomini, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli spazi esterni di pertinenza;
 - la manutenzione, la protezione, il restauro di monumenti e di fabbricati di interesse storico ed artistico;
 - l'organizzazione di eventi;
 - l'Information Brokerage (attività consistente nel reperire, interpretare e organizzare informazioni, dati e documenti su richiesta;
 - la gestione di parcheggi di autoveicoli;
 - la gestione di servizi di distribuzione carburante (benzine, gasolio, G.P.L., gas metano, ecc.);
 - le prestazioni di servizi di convegnistica e affini;
 - la gestione e la vendita di spazi pubblicitari, in proprio o per conto terzi, attraverso i canali convenzionali di diffusione;
 - la consulenza direzionale, manageriale, people team building (formazione di gruppi di lavoro), ricerche di mercato, indagini sociologiche;
 - la realizzazione di lavorazioni agricole ed orto floro vivaistiche;
 - la selezione e l'assemblaggio di componenti, il confezionamento di bullonerie e il kit di montaggio, il cablaggio cavi, la costruzione di espositori e di campionari;
 - la gestione di magazzini;
 - la promozione e la gestione dei centri di ricovero, di aggregazione e di assistenza per anziani, i portatori di handicap, gli invalidi, gli immigrati, i minori ed altre categorie disagiate;
 - la promozione e lo sviluppo del commercio equo e solidale in tutte le sue forme e di tutte le attività ad esso connesse;
 - la prestazione di ogni utile attività nei confronti dei soggetti protetti che frequentano la scuola dell'obbligo;
 - l'organizzazione e gestione di strutture e servizi atti a favorire l'aggregazione, l'inserimento e la socializzazione di minori, giovani, anziani, immigrati, disabili ed altre categorie disagiate, anche attraverso un'attività di progettazione, di ricerche, di studi e di gestione di sportelli informativi, laboratori informatici nonché con attività culturali e sportive.
- All'uopo, potranno essere stipulate convenzioni con strutture, associazioni o imprese già operanti sul territorio.
- Per la realizzazione del suo oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:
- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando anche in associazione temporanea con altre imprese ad

appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private e stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

- intraprendere ogni qualsivoglia tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale che sia ritenuta idonea a procurare lavoro ai soci cooperatori;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale, l'assistenza ricreativa e mutualistica a favore dei soci cooperatori e per le altre cooperative;

- gestire servizi per disabili, anziani e infanzia.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati, la cooperativa è impegnata ad integrare la propria attività con quella di altri enti della cooperazione, promuovendo e aderendo a tal fine a Consorzi e a organizzazioni dell'associazionismo cooperativo.

La società potrà, inoltre svolgere in modo non prevalente qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

Di conseguenza, essa potrà:

a. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società, in consorzi o in enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale;

b. partecipare e come capo - gruppo e come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;

c. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito.

Infine, la Cooperativa può effettuare (solo ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale) la raccolta del risparmio presso i soli soci, secondo quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni.

Le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

E' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Società cooperativa può inoltre costituire Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31.1.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 SOCI COOPERATORI

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci pre esistenti.

Oltre ai soci fondatori possono essere soci i lavoratori anche svantaggiati di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo, e la cui condizione deve risultare dalla documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione; gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91; volontari (come specificato dalla L. 381/1991) che prestino la loro attività gratuitamente in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci; sono ammessi anche soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare i fondi previsti dall'articolo 18.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I rapporti di lavoro instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento che farà propri i contenuti dell'art. 6 della legge n. 142/01 e successive modificazioni.

Possono altresì essere ammessi come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private il cui statuto contempli il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali nonché elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, coloro che esercitano - in proprio o avendovi interessenza diretta - imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa o che svolgano un'attività concorrente o in contrasto con essa.

Non possono altresì essere soci gli interdetti e gli inabilitati.

ART. 7 SOCI VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro attività lavorativa a favore della Cooperativa.

Il numero dei soci volontari non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo di soci e la loro attività deve essere svolta esclusivamente in veste solidaristica.

Chi desidera essere ammesso a socio volontario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- l'indicazione della propria attività di lavoro;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali;

- l'ammontare che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

- una chiara elencazione delle prestazioni di lavoro in cui si rende disponibile.

Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, previa opportuna e apposita consultazione del responsabile di settore interessato.

L'iscrizione nell'apposita sezione del libro soci dei soci volontari avverrà dopo versamento della quota sociale pari a quella minima prevista dallo Statuto della Cooperativa, da effettuarsi entro un mese dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tale quota potrà essere restituita all'atto delle dimissioni su richiesta scritta del socio dimissionario, salvo quanto previsto dello Statuto.

Il socio volontario è una persona fisica che intende perseguire gli scopi di solidarietà della Cooperativa prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro diretto o indiretto.

Il ruolo del socio volontario può configurarsi come segue:

- a) socio volontario amministratore che partecipa al Consiglio d'Amministrazione e contribuisce al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario e sociale della Cooperativa;

- b) socio che svolge un'attività all'interno di uno dei settori operativi a sostegno dei soci svantaggiati. Ciascun socio volontario opera prevalentemente in un settore e con la sua attività concorre al suo buon funzionamento; in tale ottica indicherà al Responsabile di settore i giorni e le ore di sua disponibilità, salvo imprevisti e sarà tenuto a comunicare alla Cooperativa ogni qualsivoglia tipo di variazione intervenuta rispetto a quanto indicato nella domanda di ammissione.

Al socio volontario non si applicano le clausole dei contratti collettivi di lavoro né le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione, per cui non ha diritto ad alcuna forma di retribuzione, remunerazione o corrispettivo per le prestazioni rese ma al solo rimborso delle spese sostenute e documentate fino ad un ammontare che non superi la cifra annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'attività di socio volontario è presupposto necessario per l'instaurarsi di un rapporto assicurativo da parte della Cooperativa atto a coprire il socio volontario dai rischi relativi ad infortuni dal momento in cui esce di casa per espletare la sua attività in Cooperativa fino a quando non vi rientri.

In caso di infortunio, che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio volontario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Amministrativo che provvederà ad avviare le pratiche necessarie.

Ai fini del calcolo del premio assicurativo la presenza dei soci volontari deve essere annotata con regolarità in un libro presenze vidimato dall'INAIL senza l'obbligo del dettaglio delle ore di presenza.

L'impossibilità del socio volontario di tenere fede agli impegni assunti per malattia, ferie od altro deve essere comunicata al responsabile del settore interessato per

ovvi motivi di tipo organizzativo, di progettazione e di pianificazione del lavoro.

Egli è tenuto a partecipare a tutte quelle iniziative promosse dalla Cooperativa che abbiano carattere formativo e che servano a sviluppare lo spirito mutualistico della Cooperativa.

Il socio volontario che non osservi il presente statuto o abbia un atteggiamento non conforme alle finalità della Cooperativa può essere escluso da socio volontario deliberata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate in Statuto.

Il socio volontario che - per sopraggiunte difficoltà - non possa più garantire alla Cooperativa la sua presenza potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con un termine di preavviso di almeno un mese.

Egli è tenuto a restituire tutto ciò che la Cooperativa gli ha messo a disposizione per lo svolgimento dei suoi compiti.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

ART. 8 ADESIONI

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

a. il nome, il cognome, la residenza e la data di nascita, il codice fiscale e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.lgs. 196/2003;

b. la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;

c. l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento interno dei quali dichiara di aver preso visione;

d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e. dichiarazione di stretta osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e della clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 45 e 46.

Le persone giuridiche dovranno dichiarare nella domanda, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome di coloro che hanno la rappresentanza legale nonché allegare copia del loro statuto sociale e della delibera di adesione alla Cooperativa, assunta dall'organo sociale competente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati. Questi ultimi potranno - entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione - chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- a versare, su proposta degli amministratori, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa in modo conforme alle condizioni previste dal regolamento interno e/o da contratto.

ART. 10 DIVIETI DEI SOCI

E' vietato ai soci cooperatori, senza il preventivo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ART. 11 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

ART. 12 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato nel caso di contestuali dimissioni da quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 45 e 46.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione con la stessa decorrenza anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso da socio cooperatore - congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro - lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare in tutto o in parte il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

ART. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione - oltre che nei casi previsti dalla legge - nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni per qualsiasi causa di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che fruiscano delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;
- e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, nel versamento delle quote sociali e nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- g) che senza giustificato motivo si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso; salva in questi casi la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- i) che per aver instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
- k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;
- l) che svolgano o tentino di svolgere un'attività in

concorrenza o contraria agli interessi sociali; che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

m) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona;

n) che in qualunque momento danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa.

La penale sarà determinata nella stessa deliberazione di esclusione dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della gravità della inadempienza, in una misura che potrà variare da un minimo ad un massimo fino all'intero importo della quota sociale.

Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute su deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14 OPPOSIZIONE ALL'ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 45 e 46 del presente statuto.

I soci cooperatori che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno ai sensi del successivo 22.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale comprende anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato alle condizioni previste dall'art. 2535, secondo comma C.C..

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

ART. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo nonché al pagamento dei dividendi maturati con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare richiesta di liquidazione del capitale di spettanza ed a richiesta dell'Organo amministrativo atto notorio o altre idonee documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

ART. 17 TERMINI DI DECADENZA

I soci cooperatori che si sono ritirati od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere, per iscritto, la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini indicati saranno devolute - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione - al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

QUOTE SOCIALI - AZIONI

ART. 18

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge; i soci sovventori possono sottoscrivere azioni del valore nominale nel limite massimo previsto dalle norme vigenti;

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;

d) dall'eventuale riserva divisibile;

e) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti - ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C. - da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Le riserve comunque costituite [salva quella di cui alla

lettera e)] non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.

La riserva divisibile di cui alla lettera d) può essere distribuita esclusivamente tra i soci sovventori.

ART. 19

Le quote dei soci cooperatori e dei soci volontari sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e in ogni caso comunque entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data della sottoscrizione. La quota sottoscritta dal socio volontario dovrà essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Nessun socio cooperatore né volontario può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro da 25,00 (venticinque e zero centesimi) a 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e per la parte restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci sovventori esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori.

ART. 20

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione. Il socio cooperatore o volontario che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale contro il diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 21

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei conti, se nominato, documentano nella nota integrativa

la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima.

In caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

ART. 22

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dall'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 23.

In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno. La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, C.C.;
- e) un dividendo ai soci sovventori nella misura stabilita dalla deliberazione assembleare di emissione;
- f) un eventuale ristorno ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 23;
- g) all'eventuale fondo di riserva divisibile;
- h) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 23

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla

qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestato.

Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci cooperatori in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi integrativi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- i. mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- ii. mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
DEI SOCI COOPERATORI

ART. 24

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 25

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 26

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 25.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto anche economico alla soluzione della crisi di crisi aziendale da parte degli

stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 27

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- i. l'Assemblea;
- ii. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- iii. il Collegio Sindacale e/o il Revisore.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 28

Le Assemblee possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere:

- a) affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- b) comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 21.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o dal Revisore o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 29

L'Assemblea:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
4. determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività

collegiale;

5. ai sensi dell'art. 2477, primo comma, C.C., nomina e revoca i sindaci o il revisore contabile, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;

7. delibera di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8. approva tutti i regolamenti interni;

9. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

10. delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;

11. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 26;

12. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori (rif. art. 8, lettera d).

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 6, può essere esercitata anche da ciascun socio.

Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'art. 2476 C.C. con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

L'Assemblea delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 30

L'Assemblea inoltre si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla legge la redazione del verbale da parte di un notaio, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis C.C..

L'Assemblea delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari per i soci sovventori.

ART. 31

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno due quinti dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la

maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra:

a)= nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto;

b)= per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 32

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C..

In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 33

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori ed i soci volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute. Ai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche vengono attribuiti fino a cinque voti in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo al momento della loro ammissione o, in mancanza, dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla loro ammissione.

Ciascun socio sovventore ha diritto ad un solo voto, fermi restando i limiti di cui al precedente art. 6, V comma.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

ART. 34

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità

della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Quando è richiesto dalla legge il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal notaio.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE UNICO

ART. 35

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 2 (due) fino ad un massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche) tra i soci volontari e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche).

Gli amministratori restano in carica da tre ad otto esercizi sociali, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Revisore dei Conti, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita.

Non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale o Revisore dei Conti, se nominati, almeno ogni 3 (tre) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 36

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei

casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono palesi.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 37

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- gestire il collocamento degli strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;

- conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 30, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C. ("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").

ART. 38

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

ART. 39

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 40

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 41

L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

ART. 42

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale e/o un revisore.

Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 43

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre la revisione legale dei conti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

I sindaci in occasione della approvazione del bilancio di esercizio devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 44

Ove l'Assemblea eserciti la facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 42, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea che determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, C.C..

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti verifica nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture

contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 45

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 46

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della Camera di Commercio di Ancona che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

TITOLO IX

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 47

E' vietato:

1. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 48

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote

ed azioni nel seguente ordine: sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo IV; soci cooperatori.

ART. 49

Le clausole di cui agli artt. 47 e 48 primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea e devono essere di fatto osservate.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 50 Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

F.TO FIORDELMONDO PAOLO

F.TO DI LUCCHIO GIUSEPPE

F.TO MATTEUCCI MARCO

F.TO VITTORIO BORTOLUZZI

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007
MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME
ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 5 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 82 DEL 7/3/2005, CHE SI TRASMETTE IN
TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO
IMPRESE.